

Dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione obbligatoria è in capo al creditore

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020

Con la pronuncia intestata la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. A ciò ne consegue che, ove il creditore opposto non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità della opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Questo è l'epilogo della rimessione alle sezioni unite della questione di massima importanza relativa alla individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (vedasi ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 della III sezione civile della Corte di Cassazione).